

## Incentivi

Vendita prodotti sfusi,  
parte il bonus antiplastica —p.36

# Vendita prodotti sfusi, arriva il bonus antiplastica

## Incentivi verdi

**Contributo fino a 5mila euro  
per gli esercenti  
che evitano il packaging**

**Minimo tre anni di attività  
a pena di revoca. Si attende  
la piattaforma per le istanze**

ROMA

A due anni di distanza dalla norma primaria che lo aveva istituito (il decreto clima del 14 ottobre 2019) arriva il decreto attuativo per il bonus "antiplastica" destinato ai negozi che vendono prodotti alimentari e detersivi sfusi. Un incentivo per il ritorno vintage alle vendite senza packaging di qualche decennio fa, dettato dall'esigenza di ridurre la produzione dei rifiuti in linea con i target europei di contrasto all'inquinamento e al cambiamento climatico.

Il contributo a fondo perduto potrà arrivare fino a 5mila euro nel limite complessivo di 40 milioni (il Dl clima stanziava 20 milioni per il 2020 e 20 milioni per il 2021), secondo il regime "de minimis" e senza cumulabilità con incentivi che coprono le stesse voci di spesa. Il bonus si rivolge ai pic-

coli esercizi di vicinato ma anche alla media e grande distribuzione per la predisposizione di «spazi dedicati alla vendita ai consumatori di prodotti alimentari e detersivi, sfusi o alla spina, o per l'apertura di nuovi negozi che prevedano esclusivamente la vendita di prodotti sfusi». Biscotti, olio, per fare solo alcuni esempi nel settore alimentare, ma anche detersivi e saponi. Il decreto firmato dal ministro per la Transizione ecologica, Roberto Cingolani, e controfirmato ieri dal ministro per lo Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, precisa che lo svolgimento dell'attività di vendita dovrà avere un periodo minimo di tre anni, a pena di revoca del contributo. L'esercente non potrà vendere i prodotti con contenitori monouso ma potrà applicare il meccanismo della cauzione.

Il ritardo con cui il decreto arriva all'esame della Corte dei conti (il Dl clima ne prevedeva l'emanazione entro la metà di dicembre 2019) comporta ora anche valutazioni da parte delle imprese sulle spese effettivamente certificabili, con relativa attestazione di fatture, che possono riferirsi al 2021 ma anche al 2020. L'attinenza delle spese dovrà risultare da un'attestazione rilasciata dal presidente del collegio sindacale oppure da un revisore legale iscritto nell'apposito registro, un commercialista, un perito commerciale, un consulente del lavoro o il responsabile di un Caf.

Sono considerate ammissibili le spese sostenute per l'adeguamento dei locali, come la progettazione e la realizzazione del punto vendita o dello spazio dedicato, per l'acquisto di attrezzature funzionali alla vendita di prodotti sfusi compreso l'arredamento o allestimento del punto vendita o dello spazio dedicato, ma anche quelle per la pubblicità dell'iniziativa. Non sono considerate ammissibili invece le spese sostenute per l'acquisto o l'igienizzazione dei contenitori e dei prodotti alimentari e detersivi venduti. Ora dovrà essere predisposta una piattaforma per le domande sul sito del ministero per la Transizione ecologica. Per le spese sostenute nel 2020, le imprese interessate dovranno presentare domanda entro 60 giorni dalla data di comunicazione dell'avvenuta attivazione della piattaforma; in relazione alle spese sostenute nel 2021, invece, entro il 30 aprile 2022.

Il contributo sarà riconosciuto da parte del ministero della Transizione ecologica secondo l'ordine di presentazione delle domande e fino all'esaurimento delle risorse. Entro novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza, sarà comunicato l'esito e in caso di riconoscimento dell'agevolazione sarà specificato anche l'importo del contributo effettivamente spettante.

—C.Fo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA